SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 224

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 24 settembre 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Rivello e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Rivello (Potenza) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 2008, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Rivello (Potenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Salvatore Nigro è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 settembre 2008

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Rivello (Potenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 2008.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, il prefetto di Potenza, con atto del 3 giugno 2008, notificato a tutti i consiglieri, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro e non oltre il termine del 20 giugno 2008.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il prefetto, con provvedimento in data 20 giugno 2008, ha nominato un commissario prefettizio per l'approvazione, in via sostitutiva, del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008.

Essendosi concretizzata la fattispecie prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Potenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Rivello (Potenza), disponendone, nelle more, con provvedimento n. 22276/EE.LL./Area II del 10 luglio 2008 la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte del prefetto.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della SV. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rivello (Potenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Francesco Salvatore Nigro.

Roma, 5 agosto 2008

Il Ministro dell'interno: MARONI

08A06809

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Gravina in Puglia e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Gravina in Puglia (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 aprile 2005, è composto dal sindaco e da trenta membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sedici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Gravina in Puglia (Bari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Domenico Di Gioia è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 settembre 2008

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Gravina in Puglia (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 aprile 2005, composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sedici componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 10 luglio 2008.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di uno tra i consiglieri dimissionari, all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Bari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 190/13.2/EE.LL. dell'11 luglio 2008, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gravina in Puglia (Bari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Domenico Di Gioia.

Roma, 5 agosto 2008

Il Ministro dell'interno: MARONI

08A06810

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 luglio 2008.

Approvazione delle modifiche al «Piano stralcio relativo alla riduzione del rischio idraulico del bacino del fiume Arno», adottate (ai sensi dell'articolo 18, comma 10, della legge 18 maggio 1989, n. 183) dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 87 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il proprio decreto in data 10 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 2001;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo», e successive modifiche ed integrazioni;

Visti in particolare l'art. 4, comma 1, e gli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, concernenti le modalità di approvazione dei piani di bacino nazionali;

Visto in particolare l'art. 17, comma 6-*ter*, della legge 18 maggio 1989, n. 183, che prevede che i piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;

Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1989, recante «Costituzione dell'Autorità di bacino del fiume Arno»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 novembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 226 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 22 dicembre 1999, recante l'approvazione del Piano stralcio relativo alla riduzione del «Rischio idraulico» del bacino del fiume Arno;

Considerato che con deliberazione n. 160 del 18 dicembre 2001 il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno ha adottato il progetto di variante al Piano stralcio Rischio idraulico, relativo alla modifica del perimetro di un'area di tipo B concernente lo scolmatore del fiume Era nel comune di Pontedera e che l'avviso di adozione del progetto di variante è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 18, comma 3 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 137 del 13 giugno 2002 e nel Bollettino regionale della Toscana n. 24 del 12 giugno 2002;

Considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 18, comma 6, della legge 18 maggio 1989, n. 183, sono state costituite, per quarantacinque giorni dalla pub-

blicazione dell'avvenuta adozione della proposta di modifica, le sedi di consultazione presso la regione Toscana - Dipartimento delle politiche territoriali ed ambientali - Area «Tutela del territorio» - e presso l'Amministrazione provinciale di Pisa e che, scaduto tale termine, nei quarantacinque giorni successivi non sono pervenute alla regione Toscana osservazioni in merito alla modifica in oggetto, come comunicato dalla regione con nota prot. n. 104/45908/26.01 del 4 dicembre 2002;

Vista, quindi, la deliberazione n. 172 del 25 febbraio 2003, con la quale il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno ha proceduto all'adozione definitiva, ai sensi dell'art. 18, comma 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, della variante di Piano relativa alla modifica del perimetro di un'area di tipo B concernente lo scolmatore del fiume Era;

Considerato, inoltre, che con deliberazione n. 167 del 1° agosto 2002 il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno ha adottato il progetto di variante al Piano stralcio rischio idraulico, relativo alla modifica del perimetro di un'area di tipo B nel comune di Pistoia e che l'avviso di adozione della proposta di modifica è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 18, comma 3 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 268 del 15 novembre 2002 e nel Bollettino regionale della Toscana n. 46 del 13 novembre 2002;

Considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 18, comma 6 della legge 18 maggio 1989, n. 183, sono state costituite, per quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avvenuta adozione della proposta di modifica, le sedi di consultazione presso la regione Toscana - Dipartimento delle politiche territoriali ed ambientali - Area «Tutela del territorio» - e presso l'Amministrazione provinciale di Pistoia e che, scaduto tale termine, nei quarantacinque giorni successivi non sono pervenute alla regione Toscana osservazioni in merito alla modifica in oggetto, come comunicato dalla regione con nota prot. n. 104/7312/26.01 del 21 febbraio 2003;

Vista, quindi, la deliberazione n. 173 del 25 febbraio 2003, con la quale il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno ha proceduto all'adozione definitiva, ai sensi dell'art. 18, comma 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, della variante di Piano relativa alla modifica del perimetro di un'area di tipo B nel comune di Pistoia;

Considerato, inoltre, che con deliberazione n. 168 del 1° agosto 2002 il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno ha adottato il progetto di variante al Piano stralcio rischio idraulico, relativo alla modifica del perimetro di un'area di tipo B nel comune di Capannori e che l'avviso di adozione della proposta di modifica è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 18, comma 3 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 265 del 12 novembre 2002 e nel Bollettino regionale della Toscana n. 46 del 13 novembre 2002;

Considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 18, comma 6 della legge 18 maggio 1989, n. 183 sono state costituite, per quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avvenuta adozione della proposta di modifica, le sedi di consultazione presso la regione Toscana - Dipartimento delle politiche territoriali ed ambientali - Area «Tutela del territorio» - e presso l'Amministrazione provinciale di Lucca e che, scaduto tale termine, nei quarantacinque giorni successivi non sono pervenute alla regione Toscana osservazioni in merito alla modifica in oggetto, come comunicato dalla regione con nota prot. n. 104/7312/26.01 del 21 febbraio 2003;

Vista, quindi, la deliberazione n. 174 del 25 febbraio 2003, con la quale il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno ha proceduto all'adozione definitiva, ai sensi dell'art. 18, comma 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, della variante di Piano relativa alla modifica del perimetro di un'area di tipo B nel comune di Capannori;

Considerato, inoltre, che con deliberazione n. 169 del 1° agosto 2002 il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno ha adottato il progetto di variante al Piano stralcio rischio idraulico, relativo alla modifica del perimetro di un'area di tipo B nel comune di Capraia e Limite e che l'avviso di adozione della proposta di modifica è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 18, comma 3 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 268 del 15 novembre 2002 e nel Bollettino regionale della Toscana n. 46 del 13 novembre 2002;

Considerato anche che, ai sensi dell'art. 18, comma 6 della legge 18 maggio 1989, n. 183, sono state costituite, per quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avvenuta adozione della proposta di modifica, le sedi di consultazione presso la regione Toscana - Dipartimento delle politiche territoriali ed ambientali - Area «Tutela del territorio» - e presso l'Amministrazione provinciale di Firenze e che, scaduto tale termine, nei quarantacinque giorni successivi non sono pervenute alla regione Toscana osservazioni in merito alla modifica in oggetto, come comunicato dalla regione con nota prot. n. 104/7312/26.01 del 21 febbraio 2003;

Vista, quindi, la deliberazione n. 175 del 25 febbraio 2003, con la quale il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno ha proceduto all'adozione definitiva, ai sensi dell'art. 18, comma 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, della variante di Piano relativa alla modifica del perimetro di un'area di tipo B nel comune di Capraia e Limite;

Considerato, inoltre, che con deliberazione n. 182 del 5 ottobre 2004, il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino ha adottato il progetto di variante al Piano stralcio rischio idraulico, relativo alla modifica del perimetro di un'area di tipo A situata in località Palaia e ricadente nei comuni di Sesto Fiorentino e Calenzano e che l'avviso di adozione del progetto di variante è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 2005 e nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 1 del 5 gennaio 2005;

Considerato anche che, ai sensi dell'art. 18, comma 6 della legge 18 maggio 1989, n. 183, sono state costituite, per quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avvenuta adozione del progetto di variante, le sedi di consultazione presso la regione Toscana - Dipartimento delle politiche territoriali ed ambientali - Area «Tutela del territorio» - e presso l'Amministrazione provinciale di Firenze e che, scaduto tale termine, nei quarantacinque giorni successivi non sono pervenute alla regione Toscana osservazioni in merito alla modifica in oggetto, come comunicato dalla regione con nota AOO - GRT 126728/124.26.04 del 9 maggio 2007;

Vista, quindi, la deliberazione n. 197 del 19 giugno 2007, con la quale il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno ha proceduto all'adozione definitiva, ai sensi dell'art. 18, comma 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, della variante di Piano relativa alla modifica del perimetro di un'area di tipo A nei comuni di Sesto Fiorentino e Calenzano;

Considerato, inoltre, che con deliberazione n. 190 del 26 luglio 2005, il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno ha adottato il progetto di variante al Piano stralcio rischio idraulico, relativo alla modifica del perimetro di un'area di tipo A situata in località Serpiolle nel comune di Firenze e che l'avviso di adozione del progetto di variante è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 246 del 21 ottobre 2005 e nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 44 del 2 novembre 2005;

Considerato anche che, ai sensi dell'art. 18, comma 6 della legge 18 maggio 1989, n. 183, sono state costituite, per quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avvenuta adozione del progetto di variante, le sedi di consultazione presso la regione Toscana - Dipartimento delle politiche territoriali ed ambientali - Area «Tutela del territorio» - e presso l'Amministrazione provinciale di Firenze e che, scaduto tale termine, nei quarantacinque giorni successivi non sono pervenute alla regione Toscana osservazioni in merito alla modifica in oggetto, come comunicato dalla regione con nota AOO - GRT 126728/124.26.04 del 9 maggio 2007;

Vista, quindi, la deliberazione n. 198 del 19 giugno 2007, con la quale il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno ha proceduto all'adozione definitiva, ai sensi dell'art. 18, comma 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, della variante di Piano relativa alla modifica del perimetro di un'area di tipo A nel comune di Firenze;

Considerato, inoltre, che con deliberazione n. 193 del 5 aprile 2006, il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno ha adottato il progetto di variante al Piano stralcio rischio idraulico, relativo alla modifica del perimetro di un'area di tipo A situata in località Forcoli nel comune di Palaia e che l'avviso di adozione del progetto di variante è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 286 del 9 dicembre 2006 e nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 51 del 20 dicembre 2006;

Considerato anche che, ai sensi dell'art. 18, comma 6 della legge 18 maggio 1989, n. 183, sono state costituite, per quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avvenuta adozione del progetto di variante, le sedi di consultazione presso la regione Toscana - Dipartimento delle politiche territoriali ed ambientali - Area «Tutela del territorio» - e presso l'Amministrazione provinciale di Pisa e che, scaduto tale termine, nei quarantacinque giorni successivi non sono pervenute alla regione Toscana osservazioni in merito alla modifica in oggetto, come comunicato dalla regione con nota AOO - GRT 126728/124.26.04 del 9 maggio 2007;

Vista, quindi, la deliberazione n. 199 del 19 giugno 2007, con la quale il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno ha proceduto all'adozione definitiva, ai sensi dell'art. 18, comma 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, della variante di Piano relativa alla modifica del perimetro di un'area di tipo A nel comune di Palaia;

Considerato, inoltre, che con deliberazione n. 194 del 5 aprile 2006, il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno ha adottato il progetto di variante al Piano stralcio rischio idraulico, relativo alla modifica del perimetro di un'area di tipo A situata alla confluenza tra il fiume Arno e il torrente Solano in località Ponte d'Arno nel territorio del comune di Castel San Niccolò e che l'avviso di adozione del progetto di variante è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 286 del 9 dicembre 2006 e nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 51 del 20 dicembre 2006;

Considerato altresì che, ai sensi dell'art. 18, comma 6 della legge 18 maggio 1989, n. 183, sono state costituite, per quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avvenuta adozione del progetto di variante, le sedi di consultazione presso la regione Toscana - Dipartimento delle politiche territoriali ed ambientali - Area «Tutela del territorio» - e presso l'Amministrazione provinciale di Arezzo e che, scaduto tale termine, nei quarantacinque giorni successivi non sono pervenute alla regione Toscana osservazioni in merito alla modifica in oggetto, come comunicato dalla regione con nota AOO - GRT 126728/124.26.04 del 9 maggio 2007;

Vista, quindi, la deliberazione n. 200 del 19 giugno 2007, con la quale il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno ha proceduto all'adozione definitiva, ai sensi dell'art. 18, comma 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, della variante di Piano relativa alla modifica del perimetro di un'area di tipo A nel comune di Castel San Niccolò;

Considerato, infine, che con deliberazione n. 195 del 5 aprile 2006, il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno ha adottato il progetto di variante al Piano stralcio rischio idraulico, relativo alla modifica del perimetro di un'area di tipo A situata sul torrente Corsalone in località Corsalone nel comune di Chiusi della Verna e che l'avviso di adozione del progetto di variante è stato pubblicato nella *Gazzetta Uffi-*

ciale della Repubblica italiana n. 286 del 9 dicembre 2006 e nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 51 del 20 dicembre 2006;

Considerato altresì che, ai sensi dell'art. 18, comma 6 della legge 18 maggio 1989, n. 183, sono state costituite, per quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avvenuta adozione del progetto di variante, le sedi di consultazione presso la regione Toscana - Dipartimento delle politiche territoriali ed ambientali - Area «Tutela del territorio» - e presso l'Amministrazione provinciale di Arezzo e che, scaduto tale termine, nei quarantacinque giorni successivi non sono pervenute alla regione Toscana osservazioni in merito alla modifica in oggetto, come comunicato dalla regione con nota AOO - GRT 126728/124.26.04 del 9 maggio 2007;

Vista, quindi, la deliberazione n. 201 del 19 giugno 2007, con la quale il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno ha proceduto all'adozione definitiva, ai sensi dell'art. 18, comma 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, della variante di Piano relativa alla modifica del perimetro di un'area di tipo A nel comune di Chiusi della Verna;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 luglio 2008;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la modifica al perimetro di un'area di tipo B prevista nel Piano di bacino del fiume Arno, stralcio relativo alla riduzione del «Rischio idraulico» concernente un intervento di tipo B relativo allo scolmatore del fiume Era nel comune di Pontedera, adottata dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno con deliberazione n. 172 del 25 febbraio 2003.

Art. 2.

È approvata la modifica al perimetro di un'area di tipo B prevista nel Piano di bacino del fiume Arno, stralcio relativo alla riduzione del «Rischio idraulico» concernente un intervento di tipo B nel comune di Pistoia, adottata dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno con deliberazione n. 173 del 25 febbraio 2003.

Art. 3.

È approvata la modifica al perimetro di un'area di tipo B prevista nel Piano di bacino del fiume Arno, stralcio relativo alla riduzione del «Rischio idraulico» concernente un intervento di tipo B nel comune di Capannori, adottata dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno con deliberazione n. 174 del 25 febbraio 2003.

Art. 4.

È approvata la modifica al perimetro di un'area di tipo B prevista nel Piano di bacino del fiume Arno, stralcio relativo alla riduzione del «Rischio idraulico» concernente un intervento di tipo B nel comune di Capraia e Limite, adottata dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno con deliberazione n. 175 del 25 febbraio 2003.

Art. 5.

È approvata la modifica al perimetro di un'area di tipo A prevista nel Piano di bacino del fiume Arno, stralcio relativo alla riduzione del «Rischio idraulico» concernente un intervento di tipo A nei comuni di Sesto Fiorentino e Calenzano, adottata dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno con deliberazione n. 197 del 19 giugno 2007.

Art. 6.

È approvata la modifica al perimetro di un'area di tipo A prevista nel Piano di bacino del fiume Arno, stralcio relativo alla riduzione del «Rischio idraulico» concernente un intervento di tipo A nel comune di Firenze, adottata dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino fiume Arno con deliberazione n. 198 del 19 giugno 2007.

Art. 7.

È approvata la modifica al perimetro di un'area di tipo A prevista nel Piano di bacino del fiume Arno, stralcio relativo alla riduzione del «Rischio idraulico» concernente un intervento di tipo A nel comune di Palaia, adottata dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno con deliberazione n. 199 del 19 giugno 2007.

Art. 8.

È approvata la modifica al perimetro di un'area di tipo A prevista nel Piano di bacino del fiume Arno, stralcio relativo alla riduzione del «Rischio idraulico» concernente un intervento di tipo A nel comune di Castel San Niccolò, adottata dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno con deliberazione n. 200 del 19 giugno 2007.

Art. 9.

È approvata la modifica al perimetro di un'area di tipo A prevista nel Piano di bacino del fiume Arno, stralcio relativo alla riduzione del «Rischio idraulico» concernente un intervento di tipo A nel comune di Chiusi della Verna, adottata dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno con deliberazione n. 201 del 19 giugno 2007.

Art. 10.

La cartografia relativa alle modifiche approvate negli articoli che precedono del presente decreto è depositata presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (Direzione generale della difesa del suolo) e presso l'Autorità di bacino del fiume Arno, nonché presso i comuni interessati dalle modifiche approvate.

L'Autorità di bacino del fiume Arno è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nei Bollettini ufficiali delle regioni territorialmente interessate.

Roma, 4 luglio 2008

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
PRESTIGIACOMO

Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2008
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 233

08A06795

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 settembre 2008.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. (Ordinanza n. 3705).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290;

Visto il decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87;

Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare l'art. 19 del citato decreto-legge n. 90/2008 con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 del 10 giugno 2008, n. 3686 del 1° luglio 2008, n. 3693 del 16 luglio 2008, n. 3695 del 31 luglio 2008, n. 3697 del 29 agosto 2008 e n. 3699 del 4 settembre 2008;

Ravvisata la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni alle ordinanze di protezione civile emanate al fine di fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania;

Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;

Dispone:

Art. 1.

1. L'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 del 10 giugno 2008 è sostituito dal seguente: «Ai fini del subentro dei capi missione di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, sono individuate le seguenti missioni:

a) coordinamento attività Dipartimento protezione civile e rapporti Enti territoriali;

b) tecnico-operativa;

c) comunicazione;

d) finanziaria;

e) amministrativo-legale;

f) aree, siti ed impianti.

Art. 2.

1. Dopo l'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 del 10 giugno 2008, è inserito il seguente:

«Art. *1-bis. (Soggetto vicario del Sottosegretario di Stato).* — 1. Al fine di assicurare in termini di massima efficacia e speditezza la realizzazione degli interventi funzionali alla soluzione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania, il Sottosegretario di Stato, con proprio provvedimento, nomina il Soggetto vicario, avente funzioni di rappresentanza nonché di gestione sulla base delle direttive e delle autorizzazioni impartite dal Sottosegretario medesimo.

2. Le determinazioni assunte dal Soggetto vicario in via di urgenza sono tempestivamente comunicate al Sottosegretario di Stato per le azioni di competenza.

3. Il Soggetto vicario assicura, altresì, il conseguimento dei risultati da parte della missione tecnico operativa e ne riferisce direttamente al Sottosegretario per le successive eventuali iniziative di coordinamento occorrenti.

4. Il Soggetto vicario cura l'acquisizione, da parte delle Strutture di missione, degli occorrenti elementi informativi circa le attività espletate e da espletarsi fornendo le indicazioni necessarie a garantire la sinergia delle azioni di competenza delle Missioni medesime.».

Art. 3.

1. L'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 del 10 giugno 2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 *(Missione coordinamento attività Dipartimento protezione civile e rapporti Enti territoriali).* — 1. La missione è preposta al coordinamento delle attività del Dipartimento protezione civile connesse alla gestione dei rifiuti in Campania, e si articola nei seguenti settori di attività, che possono essere affidati a responsabili all'uopo nominati:

coordinamento degli interventi funzionali alla progettazione e alla realizzazione del termovalorizzatore di Napoli;

coordinamento degli interventi di recupero e riqualificazione ambientale di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, come convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;

coordinamento delle attività del Dipartimento protezione civile connesse all'emergenza dei rifiuti;

rapporti con i Ministeri interessati ed in particolare con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e con gli Enti territoriali;

segreteria e protocollo;

supporto logistico.».

Art. 4.

1. L'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 del 10 giugno 2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 *(Missione tecnico-operativa).* — 1. La missione è preposta a tutte le attività occorrenti per la rimozione dei rifiuti di qualsivoglia tipologia, anche in sostituzione dei soggetti pubblici e privati inadempienti, garantendo nella regione Campania adeguate condizioni igienico sanitarie per quanto concerne gli interventi di raccolta dei rifiuti stessi e si articola nei seguenti settori di attività, che possono essere affidati a responsabili all'uopo nominati:

raccolta di rifiuti solidi urbani, della frazione organica, di rifiuti provenienti da raccolta differenziata e conseguenti conferimenti anche rispetto ai trasporti fuori regione;

coordinamento delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti;

controllo del funzionamento degli impianti di trattamento e selezione relativamente ai conferimenti dei rifiuti presso gli stessi;

coordinamento delle azioni poste in essere dai Commissari *ad acta* di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3693 del 16 luglio 2008;

raccordo delle attività di vigilanza delle discariche, dei termovalorizzatori, dei siti, delle aree e degli impianti afferenti alla gestione dei rifiuti sulla base delle indicazioni fornite dal Sottosegretario di Stato a norma dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, come convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;

gestione del personale utilizzato dalla missione;

supporto informatico;

gestione contabile e amministrativa delle attività affidate alla missione e tenuta della contabilità speciale intestata al capo missione.».

Art. 5.

1. L'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 del 10 giugno 2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 *(Missione amministrativo-legale).* — 1. La missione è preposta al coordinamento delle attività amministrative e legali attinenti alla gestione dei rifiuti in Campania, e si articola nei seguenti settori di attività che possono essere affidati a responsabili all'uopo nominati:

rapporti con gli Uffici territoriali di Governo, con particolare riferimento alle attività volte a garantire l'ordine e la sicurezza;

gestione amministrativa del personale delle Missioni, ad esclusione del personale del Dipartimento della protezione civile e del personale militare della Missione tecnico-operativa il cui coordinamento è curato direttamente dalle Missioni di assegnazione;

affari legali;

attività relative alle espropriazioni per pubblica utilità;

coordinamento delle relazioni con le organizzazioni sindacali.».

Art. 6.

1. Dopo l'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 del 10 giugno 2008 è aggiunto il seguente art. 7-*bis*:

«Art. 7-*bis (Missione aree, siti ed impianti).* — 1. La missione è preposta alla gestione tecnico amministrativa delle aree, dei siti e degli impianti comunque afferenti al ciclo dei rifiuti e si articola nei seguenti settori di attività che possono essere affidati a responsabili all'uopo nominati:

ricognizione e ricerca siti;

coordinamento e valutazione delle attività tecnico-scientifiche di indagine ed analisi nelle materie relative alla pianificazione, realizzazione e gestione del ciclo dei rifiuti, in particolare all'identificazione e qualificazione dei siti, ivi compresi quelli destinati al compostaggio dei rifiuti, e della predisposizione degli stessi, nonché degli impatti delle attività emergenziali poste in essere;

verifica sotto il profilo della tutela ambientale degli impianti realizzati e da realizzare ad esclusione degli impianti di termovalorizzazione;

progettazione, allestimento, realizzazione e gestione tecnico amministrativa degli impianti da realizzare ivi compresi quelli finanziati da fondi POR-APQ e da altri finanziamenti, con esclusione degli impianti di termovalorizzazione;

collaudi e controlli di garanzia e qualità degli interventi afferenti alle aree, ai siti ed agli impianti;

attività negoziali inerenti alla gestione del ciclo dei rifiuti, con oneri da porre a carico della missione finanziaria.

2. Con successivo provvedimento del Sottosegretario di Stato possono essere individuate le risorse umane e strumentali necessarie al funzionamento della Missione di cui al presente articolo anche attraverso l'impiego di personale appartenente alle altre missioni.».

Art. 7.

1. All'art. 8, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 del 10 giugno 2008, dopo le parole «alla nomina di una» sono aggiunte le seguenti: «o più».

Art. 8.

1. La missione tecnico operativa nell'ambito delle competenze attribuite dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 del 10 giugno 2008, è autorizzata allo svolgimento di attività solutorie dirette, a titolo di anticipazione sui crediti vantati dal Consorzio Unico di bacino delle province di Napoli e Caserta e dai Consorzi di bacino della Regione Campania, delle spese occorrenti ad assicurare la correttezza dell'attività gestoria di competenza, con riferimento ai siti di stoccaggio provvisorio di Ferrandelle e Maruzzella rispettivamente nei Comuni di S. Maria La Fossa e Santammaro, e in particolare delle spese relative al personale delle società affidatarie dei mezzi, delle attrezzature, nonché della raccolta, trasporto e dello smaltimento del percolato.

2. Al fine di garantire il regolare svolgimento del ciclo di raccolta dei rifiuti nella regione Campania, sono prorogati fino al 31 ottobre 2008 i contratti afferenti alla gestione del sito di stoccaggio provvisorio «Ferrandelle» in S. Maria La Fossa.

Art. 9.

1. Per le esigenze operative, logistiche e di vigilanza delle discariche, dei termovalorizzatori, dei siti, delle aree e degli impianti afferenti alla gestione dei rifiuti, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Comandante del Settore d'intervento per l'emergenza rifiuti in Campania dell'Esercito Italiano.

2. La contabilità speciale di cui al comma 1 è alimentata dai trasferimenti provenienti dalla contabilità speciale n. 5147 intestata al Capo della Missione tecnico operativa impiantistica in deroga alle vigenti norme in materia di contabilità speciale, sulla base di richieste preventivamente approvate dal Sottosegretario di Stato.

Art. 10.

1. Nelle more della costituzione delle società provinciali di cui alla legge Regione Campania n. 4/2007, come modificata dalla legge Regione Campania n. 4/2008, i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, che si avvalgono del Consorzio Unico di bacino delle province di Napoli e Caserta e degli altri Consorzi di bacino della Regione Campania per il ciclo integrato dei rifiuti, effettuano, dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, la gestione della raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati per mezzo di impresa di servizio nonché per mezzo di società a prevalente capitale pubblico, entrambe individuate o costituite nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica.

2. I Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti possono, previa costituzione di Unione di Comuni che comprenda il predetto limite di popolazione, avvalersi delle disposizioni previste dal comma precedente.

3. Il bando di gara per l'individuazione dell'impresa di gestione del servizio per la raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati, nonché lo statuto della società a prevalente capitale pubblico, qualora costituita, prevede, a pena di nullità e ferma restando la responsabilità amministrativa, civile e contabile degli organi politici e dei dirigenti, l'applicazione dell'art. 6 del CCNL Federambiente, relativo al passaggio presso l'impresa aggiudicataria del personale del Consorzio Unico o dei Consorzi di bacino della Regione Campania impiegato alla data di adozione della presente ordinanza presso il Comune

cui afferisce il servizio di raccolta svolta dal Consorzio Unico di bacino delle province di Napoli e Caserta e dei Consorzi di bacino della Regione Campania.

4. Nelle more dell'operatività della gestione diretta da parte dei comuni per la raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati, i comuni continuano ad avvalersi del Consorzio Unico di bacino delle province di Napoli e Caserta e dei consorzi di bacino della Regione Campania.

5. Trascorsi inutilmente 60 giorni dalla data della presente ordinanza, il Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti procede alla nomina di un commissario *ad acta* per l'applicazione delle disposizioni previste dal presente articolo.

6. È consentita, entro sei mesi dalla data della presente ordinanza, la mobilità con scambio del personale, trasferito ai sensi dell'art. 6 del CCNL Federambiente, tra le società affidatarie del servizio di raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati.

7. All'art. 4, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2008, n. 3695, sono soppresse le parole «del servizio del ciclo integrato dei rifiuti e\o».

8. Il comune di Marano, nell'ambito del progetto sperimentale per l'incremento della raccolta differenziata, si avvale del Consorzio Unico delle province di Napoli e Caserta.

Art. 11.

1. Al fine di garantire la regolarità dell'azione amministrativa del Consorzio Unico e, per esso, delle articolazioni territoriali, il Gestore Unico è autorizzato a concordare con i Comuni debitori un piano di rientro del debito maturato nei confronti dei consorzi disciolti, prevedendo anche ipotesi di rinunzie e transazioni anche con riferimento agli interessi maturati.

Art. 12.

1. L'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3697, del 29 agosto 2008 è cosi sostituito:

«*2.* — In relazione alla situazione di urgente necessità inerente alla gestione del Consorzio unico di cui all'art. 11, comma 8, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, come convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123, ferme restando la validità e la doverosità delle attività solutorie già disposte dalla Missione tecnica operativa impiantistica in via di urgente anticipazione e al fine di consentire la regolare raccolta dei rifiuti ed il funzionamento del Consorzio unico, per l'erogazione del trattamento economico spettante ai dipendenti e per le prestazioni di lavoro comunque rese, compresi i contributi previdenziali e gli oneri riflessi, nonché per il pagamento delle spese dei mezzi meccanici necessari per la raccolta dei rifiuti, la Struttura di missione gestione contenzioso e situazione creditoria e debitoria pregressa, di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3686 del 1° luglio 2008, è autorizzata a trasferire, a favore del consorzio predetto, la somma di 15 milioni di euro, a titolo di anticipazione sui crediti vantati nei confronti dell'ex Commissariato all'emergenza rifiuti della regione Campania alla data del 10 giugno 2008 dai disciolti Consorzi di bacino delle province di Napoli e di Caserta».

Art. 13.

1. Al fine di garantire la piena operatività dell'azione amministrativa del Consorzio Unico, è approvata l'istituzione del servizio di tesoreria provvisoriamente affidato, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara ad evidenza pubblica, ad un istituto bancario autorizzato a porre in essere le operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, attraverso gli istituti bancari fiduciari delle articolazioni territoriali.

2. Tenuto conto dell'esigenza di unificare il servizio di tesoreria, dalla data di adozione della presente ordinanza sono risolti di diritto i contratti di tesoreria stipulati dai consorzi disciolti.

Art. 14.

1. Al fine di consentire il regolare funzionamento degli impianti di selezione e trattamento rifiuti di cui all'art. 6-*bis* del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, come convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123, sono autorizzate le aperture di apposite contabilità speciali, per ciascuno degli ambiti territoriali provinciali, intestate ai Commissari *ad acta*, istituiti con l'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3693 del 16 luglio 2008.

2. In deroga alle norme vigenti in materia di contabilità speciale, le risorse necessarie al funzionamento degli impianti di cui al comma 1, sono trasferite dalla contabilità speciale n. 5147 intestata al Capo della Missione tecnica operativa impiantistica, alle singole contabilità speciali di cui al predetto comma 1.

Art. 15.

1. All'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3687 del 2 luglio 2008, le parole «con oneri a carico del fondo di cui all'art. 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90» sono sostituite con le seguenti: «con oneri a carico del Fondo per la protezione civile che presenta le occorrenti disponibilità».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

08A06814

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 15 settembre 2008.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario straordinario della società Alitalia Express S.p.A.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito decreto-legge n. 347/2003);

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 agosto 2008, con il quale la società Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. (di seguito Alitalia) è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 2, comma 1, del predetto decreto-legge n. 347/2003 ed è nominato commissario straordinario il prof. Augusto Fantozzi;

Vista la sentenza in data 5 settembre 2008, con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato l'insolvenza della società sopra citata, già ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il decreto ministeriale in data 4 settembre 2008, con il quale è nominato il Comitato di sorveglianza;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003 il quale dispone che quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 81 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, il commissario straordinario può richiedere al Ministro delle attività produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo, presentando contestualmente ricorso per la dichiarazione di insolvenza al tribunale che ha dichiarato l'insolvenza della «procedura madre»;

Vista l'istanza in data 15 settembre 2008, con la quale il commissario straordinario richiede l'ammissione alla amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 347/2003 della S.p.A. Alitalia Express;

Esaminata la documentazione allegata alla precitata istanza ed in particolare il verbale della seduta del consiglio di amministrazione in data 12 settembre 2008, nel quale gli amministratori e sindaci, esaminata la situazione patrimoniale al 31 agosto 2008, deliberano di prospettare al commissario straordinario della Alitalia S.p.A. di richiedere l'estensione a Alitalia Express S.p.A. della procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2008, constatata «l'insorgenza dello stato di insolvenza della società»;

Rilevato che, secondo quanto prospettato nell'istanza:

la S.p.A. Alitalia Express è società del Gruppo ai sensi dell'art. 80, comma 1, lettera *b)*, punto 2, atteso che il capitale sociale è detenuto al 100% da Alitalia S.p.A.;

la S.p.A. Alitalia Express versa in una situazione di insolvenza, atteso che dalla situazione aggiornata al 31 agosto 2008 emerge che a fronte di passività correnti pari a circa € 45,5 mln, sussistono liquidità (cassa e depositi bancari per circa € 1,4 mln e crediti correnti per circa € 2,2 mln;

l'estensione si rileva necessaria al fine di una soluzione unitaria della crisi aziendale, che appare la più idonea per il salvataggio dell'azienda;

Rilevato, pertanto, che sussistono i requisiti di cui al citato art. 3, comma 3, del predetto decreto-legge, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

Visto l'art. 85 del decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che «alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre»;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.A. Alitalia Express è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1, è nominato quale commissario straordinario il prof. Augusto Fantozzi, nato a Roma il 24 giugno 1940, ed è preposto il comitato di sorveglianza nominato con decreto in data 4 settembre 2008.

Il presente decreto è comunicato al tribunale competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A06836

DECRETO 15 settembre 2008.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario straordinario della società S.p.A. Volare.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito decreto-legge n. 347/2003);

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 agosto 2008, con il quale la società Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. (di seguito Alitalia) è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 2, comma 1, del predetto decreto-legge n. 347/2003 ed è nominato commissario straordinario il prof. Augusto Fantozzi;

Vista la sentenza in data 5 settembre 2008, con la quale il Tribunale di Roma ha dichiarato l'insolvenza della società sopra citata, già ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il decreto ministeriale in data 4 settembre 2008, con il quale è nominato il Comitato di sorveglianza;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003 il quale dispone che quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 81 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, il commissario straordinario può richiedere al Ministro delle attività produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo, presentando contestualmente ricorso per la dichiarazione di insolvenza al Tribunale che ha dichiarato l'insolvenza della «procedura madre»;

Vista l'istanza in data 15 settembre 2008, con la quale il commissario straordinario richiede l'ammissione alla amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 347/2003 della S.p.A. Volare;

Esaminata la documentazione allegata alla precitata istanza ed in particolare il verbale della seduta del consiglio di amministrazione in data 12 settembre 2008, nel quale gli amministratori e sindaci, esaminata la situazione patrimoniale al 31 agosto 2008, deliberano di prospettare al commissario straordinario della Alitalia S.p.A. di richiedere l'estensione a Volare S.p.A. della procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2008, constatata «l'insorgenza dello stato di insolvenza della società»;

Rilevato che, secondo quanto prospettato nell'istanza:

la S.p.A. Volare è società del Gruppo ai sensi dell'art. 80, comma 1, lettera *b)*, punto 2, atteso che il capitale sociale è detenuto al 100% da Alitalia S.p.A.;

la S.p.A. Volare versa in una situazione di insolvenza, atteso che dalla situazione aggiornata al 31 agosto 2008 emerge che a fronte di passività correnti pari ad € 66.743.801,13, sussistono liquidità (cassa e depositi bancari) per € 920.596,24 e crediti correnti per € 34.101.306,69;

l'estensione si rileva quanto mai necessaria, poiché — in ragione del carattere strumentale che connota l'azienda e l'attività svolta da Volare S.p.A. rispetto a quella facente capo alla capogruppo Alitalia S.p.A., con particolare riferimento all'indifferibile esigenza di assicurare la continuità dell'attività di impresa e garantire il servizio di trasporto aereo — risulta «comunque opportuna la gestione unitaria dell'insolvenza nell'ambito del gruppo in quanto idonea ad agevolare, per i collegamenti di natura economica o produttiva esistenti tra le singole imprese, il raggiungimento degli obiettivi della Procedura»;

Rilevato, pertanto, che sussistono i requisiti di cui al citato art. 3, comma 3, del predetto decreto-legge, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

Visto l'art. 85 del decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che «alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre»;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.A. Volare è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1, è nominato quale commissario straordinario il prof. Augusto Fantozzi, nato a Roma il 24 giugno 1940, ed è preposto il comitato di sorveglianza nominato con decreto in data 4 settembre 2008.

Il presente decreto è comunicato al tribunale competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A06837

DECRETO 16 settembre 2008.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario straordinario della società Alitalia Airport S.p.A.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito decreto-legge n. 347/2003);

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 agosto 2008, con il quale la società Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. (di seguito Alitalia) è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 2, comma l, del predetto decreto-legge n. 347/2003 ed è nominato commissario straordinario il prof. Augusto Fantozzi;

Vista la sentenza in data 5 settembre 2008, con la quale il Tribunale di Roma ha dichiarato l'insolvenza della società sopra citata, già ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il decreto ministeriale in data 4 settembre 2008, con il quale è nominato il Comitato di sorveglianza;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003 il quale dispone che quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 81 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, il commissario straordinario può richiedere al Ministro delle attività produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo, presentando contestualmente ricorso per la dichiarazione di insolvenza al Tribunale che ha dichiarato l'insolvenza della «procedura madre»;

Visti i propri decreti in data 15 settembre 2008, con i quali la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003, alla S.p.A. Volare ed alla S.p.A. Alitalia Express;

Vista l'istanza in data 16 settembre 2008, con la quale il commissario straordinario richiede l'ammissione alla amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 347/2003 della S.p.A. Alitalia Airport;

Esaminata la documentazione allegata alla precitata istanza ed in particolare il verbale della seduta del consiglio di amministrazione in data 12 settembre 2008;

Visto il decreto in pari data con cui la S.p.A. Alitalia Servizi, che controlla Alitalia Airport S.p.A. al 100%, è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria quale impresa del gruppo ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003;

Rilevato che, secondo quanto prospettato nell'istanza:

la S.p.A. Alitalia Airport è impresa del Gruppo ai sensi dell'art. 3, comma 3, decreto-legge n. 347/2003, atteso che il capitale sociale è detenuto al 100% dalla predetta Alitalia Servizi S.p.A. e che la stessa svolge in via quasi esclusiva la propria attività in favore di Alitalia S.p.A.;

la S.p.A. Alitalia Airport versa in una situazione di insolvenza, atteso che dalla situazione aggiornata al 31 agosto 2008 emerge che a fronte di passività correnti per € 59.918.099,00, sussistono liquidità (cassa e depositi bancari) per € 2.442.431,00 e crediti correnti per € 46.308.679,00, in gran parte vantati verso Alitalia S.p.A.;

l'estensione si rileva necessaria al fine di una soluzione unitaria della crisi aziendale del gruppo, che appare la più idonea per il salvataggio dell'azienda;

Rilevato, pertanto, che sussistono i requisiti di cui al citato art. 3, comma 3, del predetto decreto-legge, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

Visto l'art. 85 del decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che «alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre»;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.A. Alitalia Airport, con sede legale in Fiumicino, con numero REA 845194 e P.I. 0514314009, è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1, è nominato quale commissario straordinario il prof. Augusto Fantozzi, nato a Roma il 24 giugno 1940, ed è preposto il comitato di sorveglianza nominato con decreto in data 4 settembre 2008.

Il presente decreto è comunicato al tribunale competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A06838

DECRETO 16 settembre 2008.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario straordinario della società Alitalia Servizi S.p.A.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito decreto legge n. 347/2003);

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 agosto 2008, con il quale la società Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. (di seguito Alitalia) è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 2, comma 1, del predetto decreto-legge n. 347/2003 ed è nominato commissario straordinario il prof. Augusto Fantozzi;

Vista la sentenza in data 5 settembre 2008, con la quale il Tribunale di Roma ha dichiarato l'insolvenza della società sopra citata, già ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il decreto ministeriale in data 4 settembre 2008, con il quale è nominato il Comitato di sorveglianza;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003 il quale dispone che quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 81 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, il commissario straordinario può richiedere al Ministro delle attività produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo, presentando contestualmente ricorso per la dichiarazione di insolvenza al Tribunale che ha dichiarato l'insolvenza della «procedura madre»;

Visti i propri decreti in data 15 settembre 2008, con i quali la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003, alla S.p.A. Volare ed alla S.p.A. Alitalia Express;

Vista l'istanza in data 16 settembre 2008, con la quale il commissario straordinario richiede l'ammissione alla amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 347/2003 della S.p.A. Alitalia Servizi;

Esaminata la documentazione allegata alla precitata istanza ed in particolare il verbale della seduta del consiglio di amministrazione in data 12 settembre 2008;

Rilevato che, secondo quanto prospettato nell'istanza:

la S.p.A. Alitalia Servizi è società del Gruppo ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2008, atteso che la società, partecipata dalla Alitalia S.p.A., svolge oltre l'80% della propria attività in favore della stessa Alitalia S.p.A., come risulta dalla rilevanza qualitativa e quantitativa dei rapporti commerciali tra le due società;

la S.p.A. Alitalia Servizi versa in una situazione di insolvenza, atteso che dalla situazione aggiornata al 31 agosto 2008 emerge che a fronte di passività correnti pari ad € 205.168.039,00, sussistono liquidità (cassa e depositi bancari) per € 12.841.954,00 e crediti correnti per € 181.164.370,00;

l'estensione si rileva necessaria, poiché — in ragione del carattere strumentale che connota l'azienda e l'attività svolta da Alitalia Servizi S.p.A. rispetto a quella facente capo alla capogruppo Alitalia S.p.A., con particolare riferimento all'indifferibile esigenza di assicurare la continuità dell'attività di impresa e garantire il servizio di trasporto aereo — risulta «comunque opportuna la gestione unitaria dell'insolvenza nell'ambito del gruppo in quanto idonea ad agevolare, per i collegamenti di natura economica o produttiva esistenti tra le singole imprese, il raggiungimento degli obiettivi della Procedura»;

Rilevato, pertanto, che sussistono i requisiti di cui al citato art. 3, comma 3, del predetto decreto-legge, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

Visto l'art. 85 del decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che «alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre»;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.A. Alitalia Servizi è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1, è nominato quale commissario straordinario il prof. Augusto Fantozzi, nato a Roma il 24 giugno 1940, ed è preposto il comitato di sorveglianza nominato con decreto in data 4 settembre 2008.

Il presente decreto è comunicato al tribunale competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A06839

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 4 luglio 2008.

Attuazione della direttiva 2008/16/CE, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, al fine di procedere all'inclusione della sostanza attiva «etofenprox» nell'allegato I della direttiva.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, in particolare l'art. 16, paragrafo 2;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, recante «Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi»;

Vista la direttiva 2008/16/CE della Commissione, del 15 febbraio 2008 che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere l'etofenprox come principio attivo nell'allegato I della direttiva 98/8/CE;

Considerato che la data di iscrizione dell'etofenprox, per il tipo di prodotto 8, preservanti del legno, è il 1º febbraio 2010 e che, pertanto, a decorrere da tale data l'immissione sul mercato dei preservanti del legno aventi come unica sostanza attiva l'etofenprox è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174;

Considerato che, ai sensi della direttiva 2008/16/CE, il termine per provvedere al rilascio, alla modifica o alla revoca delle autorizzazioni per i preservanti del legno già presenti sul mercato aventi come unica sostanza attiva l'etofenprox è il 31 gennaio 2012;

Considerato che, pertanto, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali deve concludere entro il 31 gennaio 2012 l'esame delle richieste che saranno presentate relativamente ai prodotti appartenenti alla categoria dei preservanti del legno contenenti etofenprox già presenti sul mercato come prodotti di libera vendita o registrati come presidi medico-chirurgici;

Ritenuto che per concludere entro il 31 gennaio 2012 la valutazione dei fascicoli presentati dai titolari di registrazioni di presidi medico-chirurgici e dai responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti sopra descritti, le richieste di autorizzazione di cui all'art. 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, dovrebbero pervenire al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il 31 gennaio 2010;

Considerato che, dopo il 31 gennaio 2012, non possono in ogni caso più essere mantenute registrazioni di presidi medico-chirurgici aventi come unica sostanza attiva l'etofenprox rientranti nella categoria dei preservanti del legno;

Considerato che anche i prodotti attualmente di libera vendita, che rientrano nella categoria dei preservanti del legno e che contengono come unica sostanza attiva l'etofenprox, non possono essere immessi sul mercato dopo il 31 gennaio 2012 se non autorizzati come prodotti biocidi;

Ritenuto di dover garantire un periodo di smaltimento delle scorte per quei presidi medico-chirurgici o prodotti di libera vendita per i quali è stata presentata una richiesta completa, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, dopo il 31 gennaio 2010, ma per i quali non si è conclusa la valutazione entro il 31 gennaio 2012;

Ritenuto, invece, di non dover garantire alcun ulteriore periodo di permanenza sul mercato per quei presidi medico-chirurgici o prodotti di libera vendita per i quali al 31 gennaio 2012 non è stata presentata una richiesta completa ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174;

Ritenuto che dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere più accettate domande di autorizzazione di presidi medico-chirurgici contenenti etofenprox impiegati come preservanti del legno;

Decreta:

Art. 1.

1. Per tutti gli effetti di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, è riconosciuto l'inserimento della sostanza etofenprox nell'«Elenco dei principi attivi con indicazione dei requisiti stabiliti a livello comunitario per poterli includere tra i biocidi», di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE, disposto dalla direttiva 2008/16/CE della Commissione del 15 febbraio 2008.

2. Nell'allegato al presente decreto si riportano le specificazioni con le quali la sostanza etofenprox è stata iscritta nell'allegato I della direttiva 98/8/CE.

3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2 e 4, a decorrere dal 1º febbraio 2010 l'immissione sul mercato di prodotti appartenenti al tipo di prodotto 8 «Preservanti del legno», di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, che contengono il principio attivo etofenprox come unica sostanza attiva, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.

Art. 2.

1. I presidi medico-chirurgici autorizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, contenenti etofenprox come unica sostanza attiva e che rientrano nella categoria dei preservanti del legno, formano oggetto di nuova valutazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione come prodotti biocidi.

2. Entro il 31 gennaio 2010, i titolari di autorizzazioni di presidi medico-chirurgici di cui al comma 1 presentano al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per ogni presidio medico-chirurgico, per il quale si intenda ottenere l'autorizzazione come pro-

dotto biocida, una specifica richiesta, corredata di tutti gli elementi previsti dall'art. 9, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174. Le richieste incomplete o presentate successivamente al 31 gennaio 2010 saranno accettate, fermo restando quanto previsto dal comma 4.

3. Entro il 31 gennaio 2012, verificato il ricorrere delle condizioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, il Ministero procede al rilascio di una nuova autorizzazione come biocida, che sostituisce l'autorizzazione come presidio medico-chirurgico a suo tempo rilasciata, o, in caso di esito negativo della valutazione, alla revoca dell'autorizzazione come presidio medico-chirurgico.

4. Allo scadere del termine del 31 gennaio 2012 sono automaticamente revocate le autorizzazioni di presidi medico-chirurgici, per i quali le richieste di autorizzazione come biocidi, presentate o completate successivamente al 31 gennaio 2010, risultino ancora in valutazione.

5. Le autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici di cui al comma 1, per i quali al 31 gennaio 2012 non è stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione come prodotto biocida, sono automaticamente revocate alla scadenza del 31 gennaio 2012.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai presidi medico-chirurgici contenenti più di un principio attivo. Per essi i termini per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione saranno fissati conformemente a quanto stabilito nelle decisioni di iscrizione relative agli altri principi attivi presenti nella loro composizione.

Art. 3.

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto non possono essere presentate nuove domande per l'autorizzazione all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici contenenti etofenprox impiegati come preservanti del legno.

2. Dalla data di presentazione della richiesta di cui all'art. 2, comma 2, i titolari dei relativi presidi medico chirurgici, non possono effettuare per gli stessi modifiche di principio attivo.

Art. 4.

1. Entro il 31 gennaio 2010, i responsabili dell'immissione sul mercato di prodotti soggetti a regime di libera vendita, presenti sul mercato all'entrata in vigore del presente decreto, appartenenti alla categoria dei preservanti del legno e contenenti il principio attivo etofenprox, per i quali intendano ottenere l'autorizzazione come prodotti biocidi, presentano al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali una specifica richiesta, corredata di tutti gli elementi previsti dall'art. 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174. Le richieste incomplete o presentate successivamente al 31 gennaio 2010 saranno accettate, fermo restando quanto previsto dal comma 3.

2. Entro il 31 gennaio 2012, verificato il ricorrere delle condizioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 il Ministero procede al rilascio dell'autorizzazione come prodotto biocida o, in caso di esito negativo della valutazione, dispone il ritiro dal mercato del prodotto.

3. Allo scadere del termine del 31 gennaio 2012 il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali dispone il ritiro dei prodotti, per i quali le richieste di autorizzazione come biocidi, presentate o completate successivamente al 31 gennaio 2010, risultino ancora in valutazione.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai prodotti contenenti più di un principio attivo. Per essi i termini per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione saranno fissati conformemente a quanto stabilito nelle decisioni di iscrizione relative agli altri principi attivi presenti nella loro composizione.

Art. 5.

1. Le confezioni dei presidi medico-chirurgici revocati ai sensi dell'art. 2, comma 5, non possono essere immesse sul mercato né essere vendute o cedute al consumatore finale dopo il 31 gennaio 2012.

2. Le confezioni di presidi medico-chirurgici revocati ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4, non possono essere immesse sul mercato né essere vendute o cedute al consumatore finale dopo il 31 luglio 2012.

3. Le confezioni di prodotti oggetto dei provvedimenti di ritiro ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3, non possono essere vendute o cedute al consumatore finale dopo il 31 luglio 2012.

4. Le confezioni di prodotti di cui all'art. 4, comma 1, per i quali non è stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione completa entro il 31 gennaio 2012, non possono essere vendute o cedute al consumatore finale dopo il 31 gennaio 2012.

5. I titolari delle autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici e i responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti di libera vendita, oggetto delle disposizioni del presente articolo, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori sui tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 4 luglio 2008

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
FAZIO

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 127

ALLEGATO

N	Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato	Data di iscrizione	Termine per conformarsi all'articolo 16, par.3, della direttiva 98/8/CE (ad eccezione dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all'articolo 16, par. 3 è quello fissato nelle ultime decisioni di iscrizione relative ai suoi principi attivi)	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche (*)
« 5	etofenprox	3-fenossibenzil-2-(4-etossifenil)-2 metilpropiletere Numero CE: 407-980-2 Numero CAS: 80844-07-1	970 g/kg	1° febbraio 2010	31 gennaio 2012	31 gennaio 2020	8	Nell'effettuare la valutazione, ai sensi dell'articolo 5 e dell'allegato VI, della richiesta di autorizzazione di un prodotto, gli Stati membri valutano le situazioni di utilizzo e/o di esposizione e/o i gruppi di persone che non sono stati analizzati in modo rappresentativo nella valutazione dei rischi a livello comunitario e che potrebbero essere esposti al prodotto. Nel rilasciare l'autorizzazione per il prodotto gli Stati membri valutano i rischi e successivamente garantiscono che siano prese opportune misure o che siano imposte condizioni specifiche per attenuare i rischi rilevati. L'autorizzazione del prodotto può essere concessa solo se nella richiesta si dimostra che è possibile ridurre i rischi a livelli accettabili. Gli Stati membri garantiscono che le autorizzazioni siano soggette alle seguenti condizioni: In considerazione del rischio rilevato per i lavoratori, i prodotti possono essere utilizzati tutto l'anno solo se sono forniti dati relativi all'assorbimento cutaneo che dimostrino l'assenza di rischi inaccettabili derivanti dall'esposizione cronica. Inoltre, i prodotti destinati ad uso industriale devono essere utilizzati con idonei dispositivi di protezione personali».

(*) Per l'attuazione dei principi comuni dell'allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

08A06797

DECRETO 15 settembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Antoanela Jenica Gavanescu, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007. n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto il Titolo III, capo I ed in particolare l'art. 16 del decreto in parola, relativo alla procedura riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 d medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del cita decreto legislativo;

Visto il capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 14 maggio 2007, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Antoanela Jenica Gavanescu, nata a Alexandria (Romania) il giorno 26 ottobre 1967, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Doctor-medic» conseguito in data 3 dicembre 1999 presso Universitatea de Medicină şi Farmacie «Carol Davila» - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata i sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Doctor-medic» conseguito presso la Universitatea de Medicină şi Farmacie «Carol Davila» - Romania in data 3 dicembre 1999 dalla sig.ra Antoanela Jenica Gavanescu, nata a Alexandria (Romania) il giorno 26 ottobre 1967, riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Antoanela Jenica Gavanescu è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'ordine dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A06802

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 8 agosto 2008.

Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/08 del Consiglio e (CE) n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 contenente «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 istitutivo del Ministero per le politiche agricole;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare il comma 23 dell'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, recante Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2008 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali;

Visto il reg. (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il reg. (CE) n. 423/2008 della Commissione dell'8 maggio 2008, che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Visto il reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, n. 1782/2003, n. 1290/2005 e n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Visto il reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Vista la legge 20 febbraio 2006, n. 82, concernente le disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino ed in particolare l'art. 9 che stabilisce che le regioni e le province autonome con proprio provvedimento autorizzano annualmente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 207 del 6 settembre 2003, modificato da ultimo dal decreto ministeriale 8 febbraio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 79 del 4 aprile 2006, concernente un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 184 del 9 agosto 2006, concernente disposizioni per le autorizzazioni all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale ed all'acidificazione dei prodotti della vendemmia;

Visto il programma nazionale di sostegno per la viticoltura, predisposto sulla base dell'accordo intervenuto nel corso della riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 20 marzo 2008, inviato alla Commissione UE il 30 giugno 2008;

Ritenuta la necessità di dare attuazione alle disposizioni comunitarie previste nei precitati regolamenti (CE) n. 479/2008 e n. 555/2008 per quanto riguarda l'aumento del titolo alcolometrico dei prodotti della vendemmia;

Considerata la necessità di avvalersi della facoltà concessa agli Stati membri dall'art. 2 del reg. (CE) n. 555/2008 di attuare sotto la propria responsabilità il programma di sostegno, dando attuazione agli articoli 32, 33 e 34 del citato regolamento;

Considerata l'opportunità di prevedere che la concessione degli aiuti sia effettuata dagli organismi pagatori dopo che il programma è entrato in applicazione ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, primo comma, del citato reg. (CE) n. 479/2008;

Ritenuta la necessità di emanare, in applicazione della normativa comunitaria, disposizioni di carattere generale per rendere applicabile il regime dell'arricchimento previsto dai citati regolamenti (CE) n. 479/2008 e n. 555/2008;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 31 luglio 2008;

Decreta:

Art. 1.

Norme generali

1. Con il presente decreto sono emanate le disposizioni nazionali applicative delle disposizioni comunitarie previste dall'allegato V, lettere *c)*, *e)* ed *h)* e dall'allegato VI, lettere *e)*, *f)* e *k)* del regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/1999 per la campagna 2008/2009 e dall'allegato V del regolamento (CE) n. 479/2008 per le campagne dal 2009/2010 al 2011/2012, nonché dal regolamento (CE) della Commissione n. 423/2008, in materia di pratiche e trattamenti enologici, limitatamente all'arricchimento ed all'acidificazione dei prodotti vitivinicoli.

2. Ai sensi del presente decreto si intende per:

«Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato - ATPO II - via XX settembre n. 20 - 00187 Roma;

«Organismo competente»: l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - via Quintino Sella, 42 - 00187 Roma;

«Ufficio periferico»: l'Ufficio periferico dell'ispettore per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari territorialmente competente, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 7 marzo 2008;

«Organismo pagatore»: l'Organismo pagatore competente.

Art. 2.

Autorizzazione

1. Ai sensi della normativa comunitaria, citata all'art. 1, a decorrere dalla campagna 2008/2009 le regioni e province autonome di Trento e Bolzano autorizzano l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vino da tavola, vino IGT, VQPRD, delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei VSQ e dei VSQPRD e, a decorrere dalla campagna 2009/2010, dei vini, dei vini IGP e DOP nonché, per la campagna 2008/2009, per

la zona viticola CIb) l'acidificazione delle uve fresche, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, previo accertamento della sussistenza delle condizioni climatiche che ne giustificano il ricorso. La documentazione attestante l'accertamento delle condizioni climatiche viene conservata dalle regioni e province autonome e tenuta a disposizione dei competenti organismi comunitari e nazionali.

2. Copia del provvedimento di autorizzazione è tempestivamente inviata all'«Ufficio periferico» ed al «Ministero» che provvede alla trasmissione alle altre amministrazioni interessate.

Art. 3.

Dichiarazioni e comunicazioni

1. Le dichiarazioni e le comunicazioni all'«Ufficio periferico» previste nell'art. 4 del presente decreto possono essere effettuate tramite presentazione diretta, telegramma, telefax, raccomandata e posta elettronica.

2. Coloro che presentano le dichiarazioni e le comunicazioni di cui al comma 1 numerano progressivamente ogni dichiarazione con riferimento a ciascuna pratica e per campagna vitivinicola.

3. Ai fini del rispetto dei termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni fa fede, se consegnate a mano o a mezzo servizi postali, la data e l'ora di ricezione presso l'«Ufficio periferico» mentre se inviate tramite fax fa fede la data e l'ora di spedizione risultante dalle ricevute, qualora l'Ufficio medesimo non abbia comunicato al mittente la mancata, parziale o totale, ricezione del messaggio.

4. Fatto salvo il comma 6 dell'art. 4 del presente decreto, coloro che hanno presentato all'«Ufficio periferico» le dichiarazioni e le comunicazioni preventive ed intendano variare uno o più elementi presentano una nuova dichiarazione conforme ai termini ed alle modalità specificamente previsti per ciascuna pratica e trattamento enologico. La nuova dichiarazione sostituisce la dichiarazione precedente di cui sono richiamati gli estremi identificativi. Qualora la nuova dichiarazione riguardi più operazioni sono indicate le eventuali operazioni già effettuate.

5. Coloro che intendano variare la quantità del prodotto che sarà sottoposto ad arricchimento presentano una comunicazione di variazione. La comunicazione di variazione è considerata un'integrazione della dichiarazione originaria di cui sono richiamati gli estremi identificativi.

Art. 4.

Disposizioni amministrative relative all'arricchimento

1. In attuazione dell'art. 29, paragrafo 1, del reg. (CE) n. 423/2008, la dichiarazione relativa ad ogni singola operazione di arricchimento, redatta per iscritto, perviene all'«Ufficio periferico» in relazione alla sede dello stabilimento presso il quale l'operazione viene effettuata, entro e non oltre il secondo giorno precedente quello previsto per l'operazione e contiene:

le indicazioni elencate all'art. 29, paragrafo 2, del reg. (CE) n. 423/2008;

l'intenzione di chiedere l'aiuto previsto all'art. 33 del reg. (CE) n. 555/2008 e, se del caso, il Paese membro dell'Unione europea da cui proviene il mosto, il mosto concentrato ed il mosto concentrato rettificato;

il codice fiscale della ditta che procede all'operazione di arricchimento;

il numero progressivo con il quale l'operazione di arricchimento sarà annotata sul registro previsto dall'art. 14, paragrafo 1, primo trattino del reg. (CE) n. 884/2001;

la quantità del prodotto vitivinicolo che sarà sottoposto ad arricchimento;

la data di redazione;

la firma del rappresentante legale o di un suo delegato.

2. In attuazione dell'art. 29, paragrafo 3, del reg. (CE) n. 423/2008:

a) qualora il produttore effettui operazioni di arricchimento di mosti di uve destinati a diventare vini a denominazione d'origine ovvero ad indicazione geografica tipica con il metodo della concentrazione parziale, compresa l'osmosi inversa, può presentare una dichiarazione preventiva, valida per tutte le operazioni di arricchimento effettuate nella settimana che inizia con il giorno in cui viene effettuata la prima operazione di arricchimento;

b) qualora il produttore effettui esclusivamente operazioni di arricchimento mediante aggiunta di mosto concentrato ovvero mosto concentrato rettificato e dichiari espressamente di non chiedere l'aiuto di cui all'art. 33 del reg. (CE) n. 555/2008, può presentare una dichiarazione preventiva, valida per tutte le operazioni di arricchimento che saranno effettuate entro sessanta giorni dalla prima operazione. Tale possibilità è riservata al produttore che trasforma esclusivamente le uve raccolte presso i vigneti da lui condotti, il cui quantitativo complessivo non supera le 50 tonnellate, e che rispetti gli obblighi previsti.

3. La dichiarazione di cui al comma 2, redatta per iscritto, contiene:

le indicazioni elencate all'art. 29, paragrafo 2, del reg. (CE) n. 423/2008;

il codice fiscale della ditta che procede all'operazione di arricchimento;

il numero progressivo con il quale l'operazione di arricchimento sarà annotata sul registro previsto dall'art. 14, paragrafo 1, primo trattino del reg. (CE) n. 884/2001;

la data di redazione;

la firma del rappresentante legale o di un suo delegato.

4. Le dichiarazioni di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, pervengono all'Ufficio competente entro e non oltre il secondo giorno precedente quello previsto per la prima operazione di arricchimento; tuttavia, qualora la dichiarazione di cui alla lettera *a)* non contenga la data e l'ora d'inizio dell'operazione di arricchimento, la stessa perviene entro e non oltre il giorno in cui sono effettuate, sui registri di cui agli articoli 11, 12 e 13 del reg. (CE) n. 884/2001, le iscrizioni in entrata delle uve destinate ad essere trasformate nei mosti di uve di cui al comma 2, lettera *a)*, secondo quanto disposto al comma 5.

5. Ai sensi dell'art. 17, paragrafo 1, del reg. (CE) n. 884/2001, le iscrizioni in entrata delle uve destinate ad essere trasformate, in tutto o in parte, nei mosti di uve di cui al paragrafo 2, lettera *a)*, sui registri di cui agli articoli 11, 12 e 13 del reg. (CE) n. 884/2001, sono effettuate all'atto dell'introduzione nello stabilimento di trasformazione.

6. In attuazione dell'art. 29, paragrafo 4, del reg. (CE) n. 423/2008, la presentazione di una nuova dichiarazione, in conseguenza dell'impossibilità di procedere all'operazione di arricchimento al momento previsto per cause di forza maggiore:

è subordinata alla comunicazione «all'Ufficio periferico, entro il giorno previsto per l'operazione di arricchimento, di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui all'art. 47, paragrafo 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, concernente i fatti, stati e qualità che configurano la sussistenza di cause di forza maggiore atte ad impedire lo svolgimento o il completamento dell'operazione di arricchimento;

è effettuata, secondo il caso, conformemente alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.

7. Ai sensi dell'art. 17, paragrafo 1, del reg. (CE) n. 884/2001 le operazioni di aumento del titolo alcolometrico effettuate mediante il metodo della concentrazione parziale, compresa l'osmosi inversa, sono annotate su registri separati.

Art. 5.

Beneficiari dell'aiuto

1. Sono beneficiari dell'aiuto i produttori di vini e/o di vini spumanti e/o di vini spumanti di qualità e/o di vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate e/o di vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), vini a denominazione d'origine protetta e/o vini ad indicazione geografica tipica (IGT) e vini ad indicazione geografica protetta che utilizzano mosti di uve concentrati e mosti di uve concentrati rettificati prodotti nella Comunità per aumentare il titolo alcolometrico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione.

2. Ai fini del pagamento dell'aiuto previsto all'art. 6, in conformità all'allegato V lettera *c)* del regolamento CE n. 1493/1999, per la campagna 2008/2009, ed all'allegato V lettera *b)* del regolamento CE n. 479/2008, per la campagna 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012 i mosti concentrati e mosti concentrati rettificati devono corrispondere alle definizioni previste ai punti 13 e 14 dell'allegato IV del regolamento CE 479/2008.

3. Le regioni e le province autonome comunicano, entro il 1° giugno di ciascun anno al «Ministero» le valutazioni riguardanti l'applicazione della misura, in particolare per quanto riguarda gli effetti collegati alla concessione di un aiuto unificato. Il «Ministero» sulla base delle comunicazioni pervenute informa le regioni e le province autonome.

Art. 6.

Entità dell'aiuto

1. L'aiuto è corrisposto nelle campagne 2008/2009 e 2009/2010 fino ad un massimo di 1,5 % vol e nelle campagne 2010/2011 - 2011/2012 fino ad un massimo di 1% vol secondo quanto di seguito riportato:

mosto concentrato: 1,699 euro % vol/hl;

mosto concentrato rettificato: 2,206 euro % vol/hl.

2. La domanda di liquidazione dell'aiuto è presentata all'Organismo pagatore competente entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, secondo le modalità e la modulistica predisposta da AGEA Coordinamento.

3. Gli organismi pagatori comunicano ad AGEA Coordinamento entro il 10 febbraio di ciascun anno la somma complessiva degli aiuti oggetto delle domande presentate. AGEA Coordinamento comunica tempestivamente al Ministero ed a ciascuna regione e provincia autonoma l'importo totale e quello relativo a ciascuna regione e provincia autonoma.

4. Qualora i fondi assegnati per la campagna 2008/2009, di cui all'allegato n. 1 non siano sufficienti a liquidare tutte le domande presentate il Ministero e le regioni e province autonome interessate, se del caso, assegnano ulteriori fondi alla misura in questione.

Le regioni e le province autonome comunicano ai Ministero ed ad AGEA Coordinamento entro il 15 febbraio o il 15 giugno di ciascun anno spostamenti di fondi tra le misure per la notifica di modifica del piano alla Commissione U.E., ai sensi dell'art. 3 del reg. (CE) n. 555/2008. Tali trasferimenti di fondi sono efficaci solo subordinatamente all'applicazione dell'art. 3, paragrafo 1, del reg. (CE) n. 555/2008, e l'allegato n. 1 è di conseguenza modificato dal «Ministero» senza acquisire l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

5. Qualora non vi siano ulteriori fondi disponibili l'organismo pagatore liquida le domande pervenute riducendo proporzionalmente per le regioni o province autonome in causa gli importi spettanti a ciascun richiedente.

6. L'aiuto è corrisposto dall'Organismo pagatore competente, entro il 15 giugno di ogni anno, nei limiti previsti per ciascuna regione e provincia autonoma. La concessione degli aiuti è subordinata all'entrata in applicazione del programma ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 479/2008.

7. Al fine di agevolare l'attuazione della misura e consentire il pieno utilizzo delle risorse le date indicate nel presente decreto possono essere modificate dal «Ministero» senza acquisire l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, previa comunicazione alle amministrazioni regionali e delle province autonome.

Art. 7.

Abrogazione

Sono abrogati il decreto ministeriale 8 febbraio 2006, il decreto ministeriale 4 agosto 2006 e l'allegato 3 del decreto ministeriale 30 luglio 2003 citati nelle premesse.

Roma, 8 agosto 2008

Il Ministro: ZAIA

Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 394

ALLEGATO 1

Programma nazionale Ocm vino Ripartizione finanziaria per Regione - anno 2009	
Piemonte	1.487.913,75
Valle d'Aosta	3.016,09
Lombardia	995.976,29
Trentino A. A., di cui:	2.464.662,00
Bolzano	*nd*
Trento	*nd*
Veneto	19.093.837,19
Friuli-Venezia Giulia	2.120.758,81
Liguria	2.431,31
Emilia-Romagna	21.886.632,44
Toscana	357.446,09
Umbria	441.831,06
Marche	497.733,38
Lazio	4.565.520,99
Abruzzo	4.883.719,28
Molise	193.581,51
Campania	369.925,42
Puglia	6.565.212,26
Basilicata	763,14
Calabria	31.492,03
Sicilia	6.998.776,00
Sardegna	180.205,97
Totale	**73.141.435,00**

08A06804

DECRETO 8 settembre 2008.

Rettifica dell'allegato «A» del decreto 3 luglio 2008, concernente la modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Sebino».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto direttoriale 3 luglio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 164 del 15 luglio 2008, con il quale è stato modificato il disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Sebino» ed in particolare l'allegato «A» relativo ai codici delle tipologie di vini previsti dallo stesso disciplinare di produzione;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla rettifica di predetto allegato «A» a titolo di aggiornamento dei codici dell'elenco previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, al fine di uniformare il codice inerente la stessa indicazione geografica tipica «Sebino» per tutte le tipologie previste dal disciplinare di produzione in argomento;

Decreta:

Articolo unico

A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di tutte le tipologie di vini ad indicazione geografica tipica «Sebino», sono riportati nell'allegato «A» del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2008

Il capo dipartimento: AMBROSIO

ALLEGATO «A»

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
SEBINO BARBERA	C074	X	019	2	X	X	E	0	X
SEBINO BIANCO	C074	X	888	1	X	X	E	0	X
SEBINO CABERNET FRANC	C074	X	042	2	X	X	E	0	X
SEBINO CABERNET SAUVIGNON	C074	X	043	2	X	X	E	0	X
SEBINO CARMENERE	C074	X	336	2	X	X	E	0	X
SEBINO CHARDONNAY	C074	X	298	1	X	X	E	0	X
SEBINO MERLOT	C074	X	146	2	X	X	E	0	X
SEBINO NEBBIOLO	C074	X	160	2	X	X	E	0	X
SEBINO NOVELLO	C074	X	999	2	C	X	E	0	X
SEBINO PASSITO	C074	X	888	1	D	X	E	0	X
SEBINO PINOT BIANCO	C074	X	193	1	X	X	E	0	X
SEBINO PINOT NERO	C074	X	195	2	X	X	E	0	X
SEBINO ROSSO	C074	X	999	2	X	X	E	0	X

CODICI TIPOLOGIE VINI PREVISTE DA PREESISTENTE DISCIPLINARE DA UTILIZZARE PER GIACENZE VENDEMMIA 2007 E PRECEDENTI

SEBINO RIESLING	C074	X	210	1	X	X	E	0	X
SEBINO PINOT GRIGIO	C074	X	194	1	X	X	E	0	X

08A06807

DECRETO 16 settembre 2008.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Foggia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Considerato che gli aiuti concessi in base ad un regime conforme al regolamento (CE) 1857/2006, non sono soggetti all'obbligo di notifica;

Vista la proposta della regione Puglia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

piogge alluvionali dal 20 ottobre 2007 al 31 ottobre 2007 nella provincia di Foggia;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni e alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Foggia:

piogge alluvionali del 21 ottobre 2007, del 22 ottobre 2007;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* nel territorio dei comuni di Carpino, Ischitella;

piogge alluvionali dal 20 ottobre 2007 al 31 ottobre 2007;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6, nel territorio dei comuni di Carpino, Ischitella, Peschici, Vico del Gargano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2008

Il Ministro: ZAIA

08A06811

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 4 settembre 2008.

Riconoscimento, alla prof.ssa Svetlana Bounegru, di titolo di formazione estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la CM. n. 39 del 21 marzo 2005; il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dei commi 2 degli articoli 1 e 37 della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese non comunitario dalla prof.ssa Svetlana Bounegru, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti prescritti, relativa al titolo di formazione sottoindicato, nonché, la conoscenza della lingua italiana;

Vista la dichiarazione dell'Ambasciata d'Italia in Bucarest nella quale è certificato che il titolo «Diplomă de studii superiorare universitare» abilita in tutto il territorio della Repubblica Moldova all'esercizio della professione di «Filologo, professore di lingua e letteratura romena, professore di lingua francese»;

Considerato che l'interessata ha conseguito, nella sessione del mese di luglio 2008, presso l'Università statale «La Sapienza» di Roma, il titolo di laurea specialistica in scienze della traduzione, *curriculum* tecnico scientifico;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni, per cui alla fattispecie si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 115/1992 compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita (art. 49, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999);

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 18 settembre 2007, indetta ai sensi degli articoli 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del già più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale serie AS, n. 0023048 «Diplomă de studii superiorare universitare» - profilul Filologie, specializarea Limba şi Literatura Romană, Limba Franceză, rilasciato in data 29 giugno 2006 dalla Universitatea de Stat din Tiraspol (Rep. Moldova), posseduto dalla cittadina italiana Svetlana Bounegru nata a Mardareuca (Repubblica Moldova) il 31 agosto 1983, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente di francese nelle scuole secondarie, nelle classi di concorso:

45/A - lingua straniera;

46/A - lingue e civiltà straniere.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 4 settembre 2008

Il direttore generale: DUTTO

08A06803

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 7 agosto 2008.

Adozione del Piano antincendio boschivo (piano AIB) 2007-2011 del Parco nazionale dell'Asinara, presente nel territorio della regione autonoma della Sardegna.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, recante legge quadro sulle aree protette;

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante legge quadro in materia di incendi boschivi;

Visto in particolare l'art. 8, comma 2, della predetta legge 21 novembre 2000, n. 353, che prevede un apposito «piano per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato», che andrà a costituire una sezione del piano regionale;

Visto il decreto 20 dicembre 2001 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile recante le Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

Visto lo Schema di piano AIB per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nelle aree naturali protette statali del 2002 predisposto dal Ministero dell'ambiente recante le linee guida per la redazione dei piani AIB e tuttora vigente per i Parchi nazionali.

Visto le note del Parco nazionale dell'Asinara prot. n. 877 del 23 aprile 2007 di inoltro del piano AIB pluriennale 2007-2011 e prot. n. 909 del 26 aprile 2007 di trasmissione della deliberazione n. 10 del 24 aprile 2007 di approvazione del piano AIB da parte del Consiglio direttivo dello stesso Ente parco;

Visto il Piano di previsione prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2007-2011 predisposto ed approvato dal Parco nazionale dell'Asinara;

Visto la nota prot. 5338 pos. V del 17 dicembre 2007 del Corpo forestale dello Stato - Ispettorato generale - Servizio I - Divisione 3ª contenente il parere favorevole per il suddetto piano AIB;

Visto la nota prot. DPN 2008-0007588 del 21 marzo 2008 con la quale la Direzione per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare inoltra il piano AIB relativo al Parco nazionale dell'Asinara e chiede alla regione autonoma della Sardegna l'intesa per l'inserimento di detto piano AIB in un'apposita sezione dell'omonimo piano regionale, in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge n. 353/2000;

Visto la nota prot. n. 49178 del 17 giugno 2008 della regione autonoma della Sardegna, Assessorato generale del Corpo forestale e di Vigilanza ambientale con la quale si comunica l'intesa richiesta dalla norma con l'approvazione del Piano regionale antincendi boschivi 2008 e relativo inserimento del piano AIB del Parco nazionale dell'Asinara;

Decreta:

Articolo unico

È adottato ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, il Piano AIB di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2007-2011, predisposto dal Parco nazionale dell'Asinara presente nel territorio della regione autonoma della Sardegna.

Roma, 7 agosto 2008

Il Ministro: PRESTIGIACOMO

08A06796

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO 15 settembre 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Bosa e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE

Visti lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, modificata dall'art. 3 della legge regionale 1º giugno 2006, n. 8, che detta norme sullo scioglimento degli organi degli enti locali e nomina dei commissari;

Rilevato che il consiglio comunale di Bosa (provincia di Oristano) rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 è composto dal sindaco e da sedici consiglieri;

Considerato che, nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate dalla metà più uno dei consiglieri, contemporaneamente acquisite al protocollo del comune in data 3 settembre 2008, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Ritenuto che ricorrano gli estremi per dar luogo allo scioglimento del suddetto organo elettivo;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 47/2 del 4 settembre 2008, adottata su proposta dell'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, con la quale si dispone lo scioglimento del consiglio comunale di Bosa e la nomina quale commissario straordinario del dott. Massimo Torrente, dirigente regionale in quiescenza, nonché la relazione di accompagnamento che si allega al presente decreto per fame parte integrante;

Visti la dichiarazione rilasciata dall'interessato attestante l'assenza di cause di incompatibilità e il curriculum allegato alla stessa dichiarazione dal quale si rileva il possesso dei requisiti in relazione alle funzioni da svolgere;

Ritenuto di dover provvedere ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bosa è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Massimo Torrente, dirigente regionale in quiescenza, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Art. 3.

Al commissario così nominato spetta un'indennità di carica pari a quella prevista dall'art. 4, comma 3, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13.

Il presente decreto, unitamente all'allegata relazione dell'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, sarà pubblicato nel bollettino ufficiale della regione e nella *Gazzetta Ufficiale*.

Cagliari, 15 settembre 2008

Il presidente: SORU

ALLEGATO

RELAZIONE DELL'ASSESSORE DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA - SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI BOSA E NOMINA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO.

Nel consiglio comunale di Bosa (provincia di Oristano), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni, presentate contestualmente e personalmente dalla metà più uno dei consiglieri assegnati e acquisite al protocollo dell'ente in data 3 settembre 2008, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si propone, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni, lo scioglimento del consiglio comunale di Bosa e la nomina del commissario straordinario, nella persona del dott. Massimo Torrente, avente i requisiti di cui all'art. 4 della legge regionale suindicata, per la provvisoria gestione del comune anzidetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

08A06808

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Doxipan Mix»

Provvedimento n. 202 dell'8 agosto 2008

Titolare A.I.C.: Industria Italiana Integratori Trei S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Modena, via P. Bembo n. 12 - codice fiscale n. 04515040964.

Premiscela per alimenti medicamentosi DOXIPAN MIX polvere uso orale per suini, nelle confezioni:

A.I.C. n. 102617024 - sacco in poliestere e carta da 10 kg;

A.I.C. n. 102617014 - sacco in polietilene e carta da 25 kg.

Oggetto: variazione tipo II: riduzione tempi di sospensione per la specie suina.

È autorizzata la variazione Tipo II della premiscela per alimenti medicamentosi indicata in oggetto, concernente la riduzione dei tempi di sospensione da 12 a 9 giorni.

Pertanto i tempi di sospensione ora autorizzati sono:

carne e visceri: 9 giorni.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento, dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A06794

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Milbemax»

Provvedimento n. 206 del 13 agosto 2008

Specialità medicinale per uso veterinario MILBEMAX per gatti - gatti piccoli e gattini - e cani, cani di piccola taglia e cuccioli - A.I.C. n. 103615.

Titolare A.I.C.: Novartis Animal Health S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), largo Boccioni n. 1 - codice fiscale n. 02384400129.

Procedure di mutuo riconoscimento n.n.:

1) FR/V/135/003-004/IB/013 - gatti, gatti piccoli e gattini;

2) FR/V/135/003-004/IA/014 - gatti, gatti piccoli e gattini;

3) FR/V/135/003-004/IA/015 - gatti, gatti piccoli e gattini;

4) FR/V/135/003-004/IB/016 - gatti, gatti piccoli e gattini;

5) FR/V/135/001-004/II/012 - tutte le confezioni;

6) FR/V/135/001-004/R/01 - tutte le confezioni.

Oggetto del provvedimento:

1) variazione tipo IB - n. 34.b.2 - modifica sistema aromatizzazione copertura compresse;

2) variazione tipo IA - n. 34.a.1 - modifica sistema colorazione compresse;

3) variazione tipo IA - n. 35.a - modifica peso copertura compresse;

4) variazione tipo IB - n. 40.a - modifica incisione compresse;

5) variazione tipo II - modifica punto 4.8 del SPC.

Si autorizzano le modifiche di seguito indicate relativamente alle confezioni gatti, gatti piccoli e gattini:

1) aggiunta dell'aromatizzante «aroma artificiale di carne di bovino» allo strato di rivestimento delle compresse. La composizione degli eccipienti è così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

2) modifica della colorazione delle compresse:

gatti: compresse marrone-rossiccio;

gatti piccoli e gattini: compresse beige-marrone;

3) il peso dello strato di copertura delle compresse è ora pari a 132,5 mg;

4) aggiunta di una seconda linea di incisione alle compresse.

Si autorizza inoltre per tutte le confezioni: gatti, gatti piccoli e gattini e cani, cani di piccola taglia e cuccioli;

5) la modifica del punto 4.8 del SPC che è ora il seguente: «L'uso concomitante di Milbemax con selamectina è ben tollerato. Non si sono osservate interazioni dopo somministrazione della dose raccomandata del lattone macrociclico selamectina durante il trattamento con Milbemax alla dose raccomandata. In assenza di ulteriori studi, si deve prestare attenzione nel caso di uso concomitante di Milbemax e altri lattoni microciclici. Inoltre, nessuno di tali studi è stato condotto in animali da riproduzione».

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ha efficacia immediata.

08A06793

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Influvac S»

Estratto provvedimento UPC/II/494 dell'11 agosto 2008

Specialità medicinale: INFLUVAC S.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Solvay Pharmaceuticals B.V.

N. Procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0137/001/II/036.

Tipo di modifica: modifica relativa al processo di produzione del prodotto finito.

Modifica apportata: incremento della capacità produttiva nella produzione del bulk monovalente «egg-based» del virus del vaccino influenzale.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A06812

Comunicato di ritiro dal mercato e divieto d'uso di alcuni lotti di vari medicinali

1) IN DATA **09/ 05 / 2008** E' STATO RITIRATO IL LOTTO N. **7107** SCAD. **01/12** DEL MEDICINALE " **ACIDO ACETILSALICILICO 500 MG CPR"** DITTA FARMACEUTICI ECOBI SPA, PER CRISTALLIZZAZIONE (;)

2) IN DATA **09 / 05 / 2008** È STATO RITIRATO IL LOTTO **IWH03A** SCAD. **08/2010 DEL** MEDICINALE "**GLUCOSIO 5% 100 ML**" DITTA FRESENIUS KABI, PER PRESENZA DI CORPO ESTRANEO (;)

3) IN DATA **20 / 05 / 2008** È STATO RITIRATO IL LOTTO **N. A8116** SCAD. **01/2011** DEL MEDICINALE " **MUSCORIL 4 MG/2 ML SOLUZIONE INIETTABILE USO I.M"** DITTA SANOFI -AVENTIS, PER DEVIAZIONE DEI PARAMETRI DEL PROCESSO DI STERILIZZAZIONE FINALE(;)

4) IN DATA **23 / 05 / 2008** È STATO RITIRATO IL LOTTO **N. 5865 2** SCAD. **06/20009** DEL MEDICINALE **"SINTAMIN SOLUZIONE PER INFUSIONE 500 ML"** DITTA FRESENIUS KABI, PER PRESENZA DI CARTINA DI VIRAGGIO CON VARIAZIONE DI COLORE E DIMINUIZIONE DELLA QUANTITA'(;)

5) IN DATA **23 / 05 / 2008** È STATO RITIRATO IL LOTTO **N. 08001** SCAD. **01/2010** DEL MEDICINALE **"BABY RINOLO C.M. 120 ML"** DITTA BRUNO FARMACEUTICI SPA, PER SAPORE SGRADEVOLE (;)

6) IN DATA **27 / 05 / 2008** SONO STATI RITIRATI :
I LOTTI **N. 08001 E 08002** SCAD. **01/2011** DEI MEDICINALI **" LORMETAZEPAM GOCCE HEXAL E DELORAZEPAM GOCCE HEXAL"** DITTA HEXAL SPA,
IL LOTTO N. **577003** SCAD. **04/2011** DEL MEDICINALE **" NEREFLUN 0,1% SOLUZIONE 30 ML"** DITTA NEW RESEARCH SPA,
IL LOTTO N. **08005** SCAD. **01/2011** DEL MEDICINALE **" LORMETAZEPAM ALMUS 2,5 MG/ML GOCCE ORALI"** DITTA ALMUS SPA,
IL LOTTO **N. 571009** SCAD. **04/2011** DEL MEDICINALE **" DORICOFLU 0,1% SOL. 30 ML E DORICOFLU 0,1% SOL. CM"** DITTA SANITAS SPA,
IL LOTTO **N. 093003** SCAD. **03/2010** DEL MEDICINALE **" HALCIDERM COMBI CREMA 30 G"** DITTA TEOFARMA SPA,
IL LOTTO **N. 079009** SCAD. **08/2010** DEL MEDICINALE **" AERFLU ADULTI 0,1% SOLUZIONE 15 FLACONI"** DITTA BONISCONTRO E GAZZONI SPA,
I LOTTI **N. 08001, 08002, 08003, 08002** SCAD. **01/2011** DEI MEDICINALI **" DIAZEPAM, ALPRAZOLAM, ACICLOVIR, BROMAZEPAM"** DITTA EG SPA,
I LOTT **N. 570034 E 570035,** SCAD. **04/2011** DEI MEDICINALI **" NEBULCORT 0,1% SOLUZIONE 30 ML"** DITTA ITALCHIMICI SPA,
IL LOTTO **N. 08001** SCAD. **01/2010** DEL MEDICINALE **" GENTAMICINA BECLOMETASONE CREMA DOC"** DITTA DOC GENERICI SPA,
I LOTTI **N. 08001, 08002, 08003, 08004** SCAD. **01/2011** DEI MEDICINALI **" ACICLOVIR CREMA 3 E 10 G RATIOPHARM"** DITTA RATIOPHARM SPA,
IL LOTTO N. **400009** SCAD. **04/2013** DEL MEDICINALE **" LOSALEN 0,02% + 1% SOLUZIONE CUTANEA "** DITTA PHIDEA PHARMA SPA,
I LOTTI **N. 07021 – 07022** SCAD. **12/2012** DEI MEDICINALI **" PROCTOSEDYL CREMA "** DITTA BAYER SPA,
IL LOTTO **N. 072009** SCAD. **08/2010** DEL MEDICINALE **" FLUNITOP BAMBINI SOLUZIONE DA NEBULIZZARE"** DITTA PIERRE FABRE PHARMA SPA,
IL LOTTO **N. 08003** SCAD. **01/2011** DEL MEDICINALE **" IPNOLOR LORMATAZEPAM 2,5 MG/ML GOCCE "** DITTA KRUGHER PHARMA SPA, PER ECCIPIENTE CONTAMINATO (;)

7) IN DATA **28 / 05 / 2008** È DISPOSTO IL DIVIETO DI UTILIZZO CON CAMPIONAMENTO DEL LOTTO **N. 0184** SCAD. **12/2009** DEL MEDICINALE **" SUSTIVA 600 MG 30 COMPRESSE RIVESTITE"** DITTA BRISTOL MYERS SQUIBB SPA, PER DIFETTO NELLA SALDATURA DEL BLISTER E DI CONSEQUENZA PRESENZA DI INCHIOSTRO SULLE COMPRESSE (;)

8) IN DATA **28 / 05 / 2008** È STATO DISPOSTO IL DIVIETO DI UTILIZZO CON CAMPIONAMENTO DEL LOTTO **N. 801** SCAD. **01/2011** DEL MEDICINALE **" LASER "R" COMPRESSE RETARD 750 MG "** DITTA PRINCEPS SPA, PER NON CONFORMITA' DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO(;)

9) IN DATA **05 / 06 / 2008** SONO STATI RITIRATI :
IL LOTTO **N. 7034** SCAD. **12/2012** DEL MEDICINALE **" FENADOL FIALE"** DITTA PROGE FARM SPA,
I LOTTI **N. SA707D, SA708D, SA801P** SCAD. **12/2009 - 01/2010** DEI MEDICINALI **" DICLOFENAC SANDOZ 5 FIALE - PIROXICAM SANDOZ 6 FIALE"** DITTA SANDOZ SPA,
I LOTTI **N. 7258, 8017, 7234** SCAD. **11/2010, 01/2011, 11/2010** DEI MEDICINALI **" FENOBARBITALE SOD. HOSP. 10 FIALE. E DIAZEPAM HOSP. 10 FIALE"** DITTA HOSPIRA SPA, PER ECCIPIENTE CONTAMINATO (;)

10) IN DATA **06 / 06 / 2008** È STATO RITIRATO IL LOTTO **N. 81045A** SCAD. **02/2013** DEL MEDICINALE **" ULTRAPROCT UNGUENTO RETTALE 30 G "** DITTA INTENDIS SPA, PER FUORI SPECIFICA PER DIMINUZIONE DEL TITOLO DEL PRINCIPIO ATTIVO (;)

11) IN DATA **09 / 06 / 2008** È STATO RITIRATO IL LOTTO **N. PT1974H12A** DEL MEDICINALE **"MIRCERA 1000 MCG RO 0503821"** DITTA ROCHE SPA, PER FUORI SPECIFICA (;)

12) IN DATA **11 / 06 / 2008** È STATO RITIRATO IL LOTTO **N. 630087Q SCAD. 03/2010** DEI MEDICINALI **" NORMOSOL R E NORMOSOL M"** DITTA HOSPIRA SPA, PER FRAMMISCHIAMENTO(;)

13) IN DATA **11 / 06 / 2008** È STATO RITIRATO IL LOTTO **N. 702268** DELLA MATERIA PRIMA **" GLICOLE PROPILENICO "** DITTA FARMALABOR SPA, PER CONTAMIONAZIONE(;)

14) IN DATA **13 / 06 / 2008** È STATO DISPOSTO IL DIVIETO DI UTILIZZO DEL LOTTO **N. T0127 SCAD. 01/2011** DEL MEDICINALE **" TOLEP 600 MG COMPRESSE"** DITTA NOVARTIS FARMA SPA, PER CORPO ESTRANEO(;)

15) IN DATA **16 / 06 / 2008** È STATO RITIRATO IL LOTTO **N. 7036 SCAD. 07 / 2009** DEL MEDICINALE **" CEFTAZIDIMA RANBAXY 1G / 3 ML "** DITTA RANBAXY ITALIA SPA, PER FRAMMISCHIAMENTO ETICHETTE (;)

16) IN DATA **16 / 06 / 2008** SONO STATI RITIRATI I LOTTI **N. A0807- A0808 - A0801 SCAD. 11/2009 - 07/2009** DEL MEDICINALE **" STAMIDIX 10 MG COMPRESSE E GOCCE "** DITTA IDI FARMACEUTICI SPA, PER ERRORE DI STAMPA (;)

17) IN DATA **20 / 06 / 2008** È STATO RITIRATO IL LOTTO **N. T5791** DEL MEDICINALE **" VASORETIC 14 COMPRESSE 20/12.5 mg "** DITTA MERCK SHARP & DOHME' SPA, PER NON CONFORMITA' DEL CONFEZIONAMENTO SECONDARIO (;)

18) IN DATA **24 / 06 / 2008** È STATO RITIRATO IL LOTTO **N. 010308 SCAD. 03/2011** DEL MEDICINALE **" SPASMODIL 10 MG/ML SOLUZ. INIETTABILE FIALE"** DITTA ABC FARMACEUTICI SPA, PER ERRORE DI STAMPA DEL CONFEZIONAMENTO SECONDARIO (;)

19) IN DATA **09 / 07 / 2008** SONO STATI RITIRATI I LOTTI **43222/1, 43222/2** SCAD. **05/2011** DEL MEDICINALE "**SODIO CLORURO 0,9% 500 ML**" DITTA S.A.L.F., PER PRESENZA DI CORPO ESTRANEO (;)

20) IN DATA **10 / 07 / 2008** È STATO RITIRATO IL LOTTO **IVD06C** SCAD. **04/2010** DEL MEDICINALE **" SOLUZIONE GLUCOSATA 500 ML"** DITTA FRESENIUS KABI, PER PRESENZA DI CORPO ESTRANEO (;)

21) IN DATA **14 / 07 / 2008** SONO STATI RITIRATI IL LOTTO **N. B003-B001-PT1973H05a** DEL MEDICINALE **"MIRCERA 100 E 200 MG RO 0503821"** DITTA ROCHE SPA, PER FUORI SPECIFICA (;)

22) IN DATA **25 / 07 / 2008** È STATO DISPOSTO IL DIVIETO DI UTILIZZO DELLE **AIC 037200019/M, 037201011/M, 037201023/M** DEL MEDICINALE **" ACCUSOL 35 SOLUZIONE PER EMOFILTRAZIONE SACCHE"** DITTA BAXTER SPA, PER REAZIONE AVVERSA GRAVE(;)

23) IN DATA **28 / 07 / 2008** È STATO RITIRATO IL LOTTO **N. 08FA340** DEL MEDICINALE **" ATROPINA SOLFATO 0,5 MG/ML "** DITTA MONICO SPA, PER FRAMMISCHIAMENTO (;)

24) IN DATA **29 / 07 / 2008** È STATO RITIRATO IL LOTTO **N. S0051B SCAD. 11/2008** DEL MEDICINALE **" ESTRACOMB TTS 8 CEROTTI TRANSDERMICI "** DITTA NOVARTIS FARMA SPA, PER FUORI SPECIFICA (;)

25) IN DATA **30 / 07 / 2008** SONO STATI RITIRATI :
"MISOFENAC 30 CPR 50 MG " AIC N° **029316015**
LOTTI:
N° **225750** SCAD. **31/01/2009**
N° **222280** SCAD. **31/01/2009**
N° **237730** SCAD. **30/06/2009**
N° **247850** SCAD. **31/12/2009**
N° **257660** SCAD. **30/04/2010**
N° **264030** SCAD. **30/09/2010**
N° **265130** SCAD. **30/09/2010**
N° **265440** SCAD. **30/09/2010**
N° **273960** SCAD. **30/09/2010**

"MISOFENAC 10 CPR 75 MG" AIC N° **029316054/M**
LOTTI :
N° **215840** SCAD. **31/08/2008**
N° **244960** SCAD. **30/11/2009**
N° **252860** SCAD. **30/11/2009**
N° **273900** SCAD. **31/10/2010**

"MISOFENAC 30 CPR 75 MG" AIC N° **029316041/M**
LOTTI:
N° **207250** SCAD. **31/08/2008**
N° **211520** SCAD. **31/08/2008**
N° **215870** SCAD. **31/08/2008**
N° **224400** SCAD. **31/08/2008**
N° **220160** SCAD. **28/02/2009**
N° **223720** SCAD. **28/02/2009**
N° **225720** SCAD. **31/03/2009**
N° **230240** SCAD. **31/03/2009**
N° **234700** SCAD. **31/03/2009**
N° **238530** SCAD. **30/09/2009**
N° **244950** SCAD. **30/09/2009**
N° **246440** SCAD. **30/11/2009**
N° **252730** SCAD. **30/11/2009**
N° **259150** SCAD. **31/07/2010**
N° **261820** SCAD. **31/07/2010**
N° **267610** SCAD. **31/07/2010**
N° **269140** SCAD. **31/10/2010**
N° **269130** SCAD. **31/07/2010**
N° **272110** SCAD. **31/10/2010**
N° **273910** SCAD. **31/10/2010**

DITTA BIOINDUSTRIA FARMACEUTICI SRL, PER OFFICINA CINESE NON IN COMPLIANCE CON LE NORME GMP PER LA PRODUZIONE DELLA MATERIA PRIMA DICLOFENAC SODICO UTILIZZATO PER LA PRODUZIONE DEL MEDICINALE(;)

"ARTROTEC 30 CPR 50 MG " AIC N° **029757010**
LOTTI:
N° **222370** SCAD. **31/12/2008**
N° **228430** SCAD. **28/02/2009**
N° **237580** SCAD. **30/06/2009**
N° **246900** SCAD. **31/12/2009**
N° **248770** SCAD. **31/12/2009**
N° **261650** SCAD. **31/07/2010**
N° **272780** SCAD. **31/01/2011**

"ARTROTEC 10 CPR 75 MG " AIC N° **029757046/M**
LOTTI :
N° **214230** SCAD. **31/10/2008**
N° **226560** SCAD. **30/04/2009**
N° **235780** SCAD. **31/07/2009**
N° **243090** SCAD. **30/11/2009**
N° **252340** SCAD. **31/03/2010**
N° **273800** SCAD. **31/01/2011**

"ARTROTEC 30 CPR 75 MG" AIC N° **029757059/M**
LOTTI:
N° **204520** SCAD. **31/08/2008**
N° **207020** SCAD. **30/09/2008**
N° **208980** SCAD. **30/09/2008**
N° **214220** SCAD. **30/11/2008**
N° **227760** SCAD. **31/05/2009**
N° **228570** SCAD. **31/05/2009**
N° **228590** SCAD. **31/05/2009**
N° **235790** SCAD. **31/07/2009**
N° **243120** SCAD. **30/11/2009**
N° **243100** SCAD. **30/11/2009**
N° **243130** SCAD. **30/11/2009**
N° **248890** SCAD. **28/02/2010**
N° **250320** SCAD. **28/02/2010**
N° **254350** SCAD. **30/04/2010**
N° **254340** SCAD. **30/04/2010**
N° **261800** SCAD. **31/07/2010**
N° **267650** SCAD. **30/11/2010**
N° **267640** SCAD. **30/11/2010**
N° **273790** SCAD. **31/01/2011**

DITTA PFIZER ITALIA SRL, PER OFFICINA CINESE NON IN COMPLIANCE CON LE NORME GMP PER LA PRODUZIONE DELLA MATERIA PRIMA DICLOFENAC SODICO UTILIZZATO PER LA PRODUZIONE DEL MEDICINALE(;)

26) IN DATA **01 / 08 / 2008** SONO STATI RITIRATI I LOTTI **N. S0004 - S0005 SCAD. 02/2010, 09/2010** DEL MEDICINALE **" CERTICAN 0,25 MG COMPRESSE DISPERDIBILI "** DITTA NOVARTIS FARMA SPA, PER FRAMMISCHIAMENTO (;)

27) IN DATA **01 / 08 / 2008** È STATO DISPOSTO IL DIVIETO DI UTILIZZO DEL LOTTO **8D33142 SCAD. 04/2010** DEL MEDICINALE **" PERFALGAN 100 ML "** DITTA BRISTOL MYERS SQUIBB SPA, PER PRESENZA CORPO ESTRANEO (;)

28) IN DATA **08 / 08 / 2008** SONO STATI RITIRATI I LOTTI **111160, 114700, 117790, 7FH0600, 7FH0700 SCAD. 12/2008, 03/2009, 06/2009, 05/2010, 05/2010** DEL MEDICINALE **" ANTALFEBAL BAMBINI "% SOSPENSIONE ORALE "** DITTA MCNEIL S.R.L., PER FUORI SPECIFICA (;)

29) IN DATA **19 / 08 / 2008** SONO STATI RITIRATI I LOTTI **162028E, 162038E, 162048E** DEL MEDICINALE **" FROBEN 0,25% COLLUTORIO 160 ML"** DITTA ABBOTT SPA, PER FUORI SPECIFICA (,)

30) IN DATA **03 / 09 / 2008** E' STATO RITIRATO IL LOTTO **A8327A SCAD. 04/2011** DEL MEDICINALE **" TICLOPIDINA PENSA 250 MG COMPRESSE "** DITTA PENSA PHARMA SPA, PER CONFEZIONI PRIVE DI FOGLIETTO ILLUSTRATIVO (.)

08A06813

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-224) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00